



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 83
Data di registrazione 23/05/2022

**OGGETTO: PREVENZIONE DELLE ALLERGOPATIE DA AMBROSIA -
INTERVENTI DI LIMITAZIONE/CONTENIMENTO DELLA PIANTA
ERBACEA “AMBROSIA”.**

SINDACO

PREMESSO CHE la pianta “Ambrosia” è molto diffusa nel Comune di Salò così come nell’intero territorio di competenza dell’ATS di Brescia;

CONSIDERATO CHE l’Ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra fine luglio e fine settembre, ma le fioriture più intense si concentrano tra gli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre;
- cresce sulle massicciate ferroviarie, sui bordi stradali ed autostradali (rotatorie, spartitraffico, aiuole), nei terreni incolti o coltivati a cereali dopo il raccolto, in aree industriali dismesse, nei cantieri edili o dove vi sia stato movimento di terra, lungo gli argini dei canali, dei fiumi e dei fossi ed infesta le colture a semine rade (girasole e soia);
- è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;

RILEVATO CHE:

- l’incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuato in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un’attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell’Ambrosia e conseguentemente contenere l’aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile, l’insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

RITENUTO pertanto di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine di fioritura dell’Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell’aria;

DATO ATTO CHE per le aree pubbliche l’Amministrazione Comunale ha disposto l’esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

VISTA l’Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto “Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata”;

VISTE le Linee Guida “Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia” per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l’adozione di Ordinanze Sindacali;

VISTO il Regolamento locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

VISTA la nota A.T.S. di Brescia del 02/05/2022 prot. n. 0010729/2022 con la quale è stata trasmessa la nota regionale prot. n. G1.2022.0017331 del 08/04/2022 contenente le indicazioni in merito alle modalità ed ai metodi di intervento utili per la prevenzione delle allergopatie da Ambrosia e l’allegato tecnico 2022 “Metodi per il contenimento di ambrosia artemisiifolia” che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI gli art. 50, 5° comma del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e l’art. 117 del d.lgs. 31.03.98, n. 112 e s.m.i.;

VISTO l’art. 7 bis del d.lgs. 267/2000, come modificato dal d.l. n. 50/2003 convertito dalla legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura previste dalla l. n. 689/1981 e s.m.i.;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni agricoli (anche quelli sottostanti i piloni dell’alta tensione);
- ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- agli amministratori di condominio;
- ai responsabili di cantieri edili e per infrastrutture varie;
- al Responsabile dell’A.N.A.S. - Compartimento Regionale per la viabilità;
- al Responsabile Settore Strade della Provincia di Brescia;
- a tutti coloro abbiano aree in territorio di Salò;

1. di vigilare ciascuno per le rispettive competenze, sull’eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell’ Allegato tecnico che si allega alla presente;
3. di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell’emissione del polline. Pertanto, si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un’altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
 - I° sfalcio: ultima settimana di luglio;
 - II° sfalcio: tra la fine della seconda decade e l’inizio della terza decade di agosto;
4. di utilizzare in alternativa agli sfalci e quanto opportuno, gli altri metodi di contenimento dell’Ambrosia indicati nell’Allegato della nota della Direzione Generale Sanità secondo le seguenti specifiche:
 - in ambito agricolo: trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
 - in ambito urbano: pacciamatura e estirpamento;
5. di concedere, per il solo ambito agricolo, l’esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi su un’attenta osservazione delle condizioni in campo e

intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre;

INVITA

la cittadinanza a:

- eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
- curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc, che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia artemisiifolia.;

AVVERTE CHE

- chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa:
 - da € 50 a € 200 per un'area fino a 2000 m²;
 - da € 200 a € 500 per un'area oltre i 2000 m²;
- Qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano al tempestivo intervento, si provvederà d'ufficio ad intervenire con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Brescia ovvero ricorso giudiziale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero della data di conoscenza dell'atto.

DISPONE

- che gli operatori del Corpo di Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;
- venga data comunicazione della presente ordinanza alla ATS di Brescia.

Sindaco

CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA